



# **COMUNE DI ONZO**

**PROVINCIA DI SAVONA**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 4**

---

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE piao 2024 - provvisorio**

---

Nell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addi VENTISEI del mese di GENNAIO alle ore 19:55 in modalità videoconferenza ai sensi del vigente regolamento comunale, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati in seduta i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
NATTERO ROBERTO	X	
BOTTELLO ALESSANDRO	X	
FERRARI GIULIA	X	
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna NERELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, BOTTELLO ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE piao 2024 - provvisorio

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che

- il D.L. n. 80 del 09.06.2021, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, all'art. 6, ha previsto per le pubbliche amministrazioni l'introduzione di un nuovo strumento di programmazione definito piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) disponendo che:

“ Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione di seguito denominato Piano (omissis)

(omissis) Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

1. gli obiettivi programmatici e strategici delle performance (omissis)
2. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo (omissis)
3. gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne (omissis)
4. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione (omissis)
5. l'elenco delle procedure da semplificare e re ingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati
6. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultra sessantacinquenni e dei cittadini con disabilità
7. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi..(omissis..)

**Considerato** che il comune di Onzo ha già provveduto ad adottare i seguenti atti e provvedimenti che costituiscono il contenuto delle rispettive Sezioni del PIAO:

### Sezione 2 Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione

- Approvazione del Piano della Performance 2024  
*Adottato con la presente delibera*
- Approvazione del Piano Triennale anticorruzione e trasparenza

delibera di G.c. n. 6 del 26.01.2024;

- Approvazione del Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità per il triennio 2024/2026

Delibera di G.C. n. 3 del 26.01.2024;

### **Sezione 3 Organizzazione e Capitale Umano**

- Approvazione struttura organizzative dell'Ente

Delibera di G.C. n. 3 del 04.01.2023 e ss.mm.ii;

- Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026

*Adottato con la presente delibera*

### **Ritenuto**

di riprendere per l'anno 2024 il contenuto dei provvedimenti già approvati dando al presente provvedimento, per questi, valore ricognitorio e confermativo e contestualmente di approvare, come nelle premesse:

- il Piano della Performance – provvisorio 2024,
- il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2024-2026,

**VISTI** i pareri favorevoli rilasciati, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, dai Dirigenti dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

A seguito di votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge;

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 -provvisorio e nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2024, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che l'effettiva decorrenza delle diverse sezioni di cui lo stesso si compone è quella dei singoli provvedimenti richiamati in premessa, avendo il presente provvedimento natura ricognitoria e confermativa limitatamente ai provvedimenti adottati nel passato, e costitutiva per i piani approvati per la prima volta con la presente delibera, con riserva di integrazione nei termini di legge;**

- 2) **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.L. n. 80/2021 per la pubblicazione sul relativo portale;
- 3) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4° del D.lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta.

**IL PRESIDENTE**  
BOTTELLO ALESSANDRO  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Anna NERELLI  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

**Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49 T.U. approvato con D. L.vo 267/2000**

Per la regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Onzo li 26/01/2024

**IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO**  
Dott.ssa Anna NERELLI  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Per la regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Onzo li 26/01/2024

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dott.ssa Anna NERELLI  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

In corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15  
gg. consecutivi dal 24/02/2024  
Al 10/03/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Anna NERELLI  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Trasmesso elenco ai capigruppo il 24/02/2024

Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controlli;
- trascorsi 15 giorni dalla richiesta dei consiglieri se il difensore civico non rileva vizi di legittimità;
- \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

La presente deliberazione è stata

- annullata con provvedimento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- annullata parzialmente con provvedimento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- revocata con atto N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- dichiarata decaduta con Provvedimento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale.

Onzo, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Anna NERELLI



# **COMUNE DI ONZO**

**PROVINCIA DI SAVONA**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 36**

---

### **OGGETTO:**

**Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – Integrazioni e retifica deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2024.**

---

Nell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 19:05 i Sig. Nattero Roberto e Ferrari Giulia in modalità videoconferenza ai sensi del vigente regolamento comunale, vennero per oggi convocati in seduta i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
NATTERO ROBERTO	X	
BOTTELLO ALESSANDRO	X	
FERRARI GIULIA	X	
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna NERELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, BOTTELLO ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – Integrazioni e rettifica deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2024.

## LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2024 con la quale è stato approvato il PIAO 2024 – provvisorio;

PRESO ATTO CHE con la stessa deliberazione veniva approvato il programma del fabbisogno 2024/2026, con tale atto per mero errore materiale non è stato allegato al PIAO il programma del fabbisogno 2024-2026 e la relativa relazione del revisore dei conti datata 26.01.2024;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. DI INTEGRARE la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2024 con il documento allegato riportante la programmazione del fabbisogno 2024/2026.- la dotazione organica 2024 ed il relativo parere del Revisore dei conti datato 26/01/2024.
2. DI DICHIARARE con separata unanime e favorevole votazione, il presente atto immediatamente Eseguitabile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.
3. DI TRASMETTERE in elenco il presente verbale ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta.

**IL PRESIDENTE**  
BOTTELLO ALESSANDRO  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Anna NERELLI  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

**Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49 T.U. approvato con D. L.vo 267/2000**

Per la regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Onzo li 31/05/2024

**IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO**  
Dott.ssa Anna NERELLI  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Per la regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Onzo li 31/05/2024

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dott.ssa Anna NERELLI  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

In corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15  
gg. consecutivi dal 09/08/2024  
Al 24/08/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Anna NERELLI  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Trasmesso elenco ai capigruppo il 09/08/2024

Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controlli;
- trascorsi 15 giorni dalla richiesta dei consiglieri se il difensore civico non rileva vizi di legittimità;
- \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

La presente deliberazione è stata

- annullata con provvedimento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- annullata parzialmente con provvedimento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- revocata con atto N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- dichiarata decaduta con Provvedimento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale.

Onzo, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Anna NERELLI

## RELAZIONE

OGGETTO: Programma del fabbisogno 2024/2026 e dotazione organica.

PRESO ATTO CHE il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

*“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”*

VISTO inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

*“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*

2. *Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*
3. *Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*
4. *Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*
5. *Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*

#### RILEVATO CHE:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

#### VISTI:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
  1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
  2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*

4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICHIAMATO inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

*“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

*2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

*3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

*4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”*

CONSIDERATO CHE il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

PRESO ATTO CHE, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

RILEVATO CHE l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per*

*tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

RILEVATO CHE il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

VISTA la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

RITENUTO CHE non sussistano ad oggi i presupposti finanziari e organizzativi per procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, neppure a tempo parziale;

RILEVATO CHE a termini dell'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9, D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono essere stipulati *“soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”*

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015: *“(...) salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.”*

RILEVATO inoltre che l'art. 50, c. 4, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa, prevedendo che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono le seguenti:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
- f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

VISTO l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nel testo vigente, che dispone:

*Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*

*28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali*

*in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.*

ATTESO CHE con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha voluto porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;

CONSIDERATO CHE alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento delle autonomie locali e del principio di sussidiarietà, affermato, prima dalla Legge n. 59/1997, poi dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, è diventato opportuno attivare, per alcuni servizi pubblici locali, "moduli gestionali di tipo collaborativo/pattizio", per esercitare al meglio le funzioni amministrative che sono state attribuite ai Comuni;

VISTO l'art. 30, comma 2 sexies, D.Lgs. 165/2001 secondo cui "*le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto*".

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 22.1.2004 che prevede, al fine della realizzazione dei servizi istituzionali e del conseguimento di una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo previo assenso dell'Ente di appartenenza;

RICHIAMATA la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" secondo la quale "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

ATTESO CHE secondo la deliberazione n. 23/2016 del Corte dei conti Sezione Autonomie il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo

pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PRESO ATTO CHE l'art. 1, c. 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) conferisce una veste legislativa alla disciplina sull'utilizzo da parte degli enti locali, a tempo parziale e mediante convenzione, del personale di altri Enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali (CCNL);

DATO ATTO CHE ai fini dell'applicazione dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non rilevano le disposizioni di cui al D.M. 17 marzo 2020, poiché l'art. 1, c. 1 di quest'ultimo decreto dispone che le norme ivi contenute riguardano *“le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato”*;

CONSIDERATO CHE, al fine di determinare la soglia di spesa per forme di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è necessario comunque prendere in considerazione quale tetto di spesa insuperabile i limiti di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, attualmente in vigore;

RICHIAMATA la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a Patto di stabilità quale è stato questo Comune: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);

VISTO inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

PRESO ATTO CHE la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”*;

ACCERTATO CHE presso questo Ente non sono state sostenute spese per assunzioni di personale a tempo determinato nel triennio 2007-2009;

VISTA la deliberazione delle Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 1/2017 in base alla quale *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”*.

QUANTIFICATA in € 102.685,60 (spesa del personale 2008) la spesa potenziale massima per questo Comune derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 65 in data 01/12/1999, esecutiva ai sensi di Legge, e ss. mm. ed ii. con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VERIFICATO CHE questo Comune conta al 31/12/2023 un numero di abitanti inferiore a 1.000;

RICHIAMATA la deliberazione G.C n. 2 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, recante la ricognizione (negativa) delle eccedenze di personale o situazioni di soprannumero ex art. 33 d.lgs. 3.03.2001 come sostituito dall'art. 16 L. 12.11.11 nr. 183 per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 26.01.2024 con la quale, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2024/2026, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

DATO ATTO CHE questo ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;

VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;
- d) che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2024–2026 l'Ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

Personale a tempo indeterminato (+)	€ 41.500,00
Personale comandato (+)	0,00
Personale a tempo determinato (+)	31.500,00
Segreteria Comunale in reggenza o convenzionata (+)	€ 28.000,00
<b>Spesa TOTALE (=)</b>	<b>€ 101.000,00</b>

RILEVATO CHE la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2024-2026 è inferiore alla spesa potenziale massima (limite 2008);

VALUTATO CHE la spesa prevista per personale a tempo determinato o comandato è quantificata nella misura dello stretto necessario al fine di assolvere all'imprescindibile esigenza di erogare, avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate, servizi efficaci, adeguati alle esigenze dei cittadini e del territorio preso in considerazione;

RITENUTO CHE il predetto piano attua gli indirizzi e le scelte in materia di politica del personale, organizzazione e articolazione degli uffici e dei servizi che questa Amministrazione considera prioritari e imprescindibili al fine di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi interni ed

esterni e conservare gli standard minimi di efficienza, efficacia e buon andamento dell'Ente nel rispetto di norme inderogabili di Legge;

SOTTOLINEATO CHE, in considerazione delle ridottissime dimensioni dell'Ente, dell'esiguo numero di dipendenti, nonché dell'avvenuto consolidamento di situazioni giuridiche conseguenti a scelte adottate in vigenza di un diverso regime di contenimento della spesa, non è possibile ridurre ulteriormente la spesa di personale senza mettere a rischio gli standard minimi di efficienza, efficacia e buon andamento dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

ACQUISITO in proposito in data 26/01/2024 agli atti il parere con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006.

Si allega il programma triennale del fabbisogno (allegato a) e dotazione organica (allegato b).

**COMUNE DI ONZO**  
**PIANO TRIENNALE 2024-2026**  
**DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

**ANNO 2024**

- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, PART TIME (MAX 3 ORE SETTIMANALI) A TEMPO DETERMINATO EX ART.1, COMMA 557, LEGGE 30/12/2004 N. 311 AREA LL.PP.
- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. C, PART TIME (MAX 3 ORE SETTIMANALI) A TEMPO DETERMINATO EX ART.1, COMMA 557, LEGGE 30/12/2004 N. 311 AREA EDILIZIA PRIVATA
- N. 1 ESECUTORE/CANTONIERE CAT. B, PART TIME (MAX 12 ORE SETTIMANALI) A TEMPO DETERMINATO EX ART.1, COMMA 557, LEGGE 30/12/2004 N. 311 AREA LL.PP E/O MEDIANTE UTILIZZO DEL COMANDO DI ALTRO ENTE EX ART. 14 CCNL 22/01/2004

**ANNO 2025**

- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, PART TIME (MAX 3 ORE SETTIMANALI) A TEMPO DETERMINATO EX ART.1, COMMA 557, LEGGE 30/12/2004 N. 311 AREA LL.PP.
- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. C, PART TIME (MAX 3 ORE SETTIMANALI) A TEMPO DETERMINATO EX ART.1, COMMA 557, LEGGE 30/12/2004 N. 311 AREA EDILIZIA PRIVATA
- N. 1 ESECUTORE/CANTONIERE CAT. B, PART TIME - A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE UTILIZZO/COMANDO DI PERSONALE (MAX 12 ORE SETTIMANALI) DI ALTRO ENTE EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 E/O EX ART.1, COMMA 557, LEGGE 30/12/2004 N. 311;

**ANNO 2026**

- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, PART TIME (MAX 3 ORE SETTIMANALI) A TEMPO DETERMINATO EX ART.1, COMMA 557, LEGGE 30/12/2004 N. 311 AREA LL.PP.
- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. C, PART TIME (MAX 3 ORE SETTIMANALI) A TEMPO DETERMINATO EX ART.1, COMMA 557, LEGGE 30/12/2004 N. 311 AREA EDILIZIA PRIVATA
- N. 1 ESECUTORE/CANTONIERE CAT. B, PART TIME - A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE UTILIZZO/COMANDO DI PERSONALE (MAX 12 ORE SETTIMANALI) DI ALTRO ENTE EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 E/O EX ART.1, COMMA 557, LEGGE 30/12/2004 N. 311;

**COMUNE DI ONZO**  
**Nuova dotazione organica**

AREA FUNZIONALE	POSTI IN ORGANICO				
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Totale
1) AREA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	0	0	1	0	<b>1</b>
2) AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA	0	0	0	0	<b>0</b>
3) AREA EDILIZIA PRIVATA	0	0	1 P.T.	0.	<b>1P.T.</b>
4) AREA LAVORI PUBBLICI	0	1P.T.	1P.T.	0	<b>2P.T.</b>
5) AREA VINCOLO IDROGEOLOGICO	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1P.T.</b>	<b>1+2P.T.</b>	<b>1P.T.</b>	<b>1+3P.T.</b>



# **COMUNE DI ONZO**

## **PROVINCIA DI SAVONA**

**OGGETTO:** Dotazione organica e piano del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026-  
Parere del Revisore dei Conti

### IL REVISORE DEI CONTI

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto “ **Dotazione organica e e programma del fabbisogno 2024\_2026 e piano assunzionale 2024 – Esame ed approvazione** ”

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

RILEVATO CHE il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

VISTA la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015: “*(...) salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.*”

VISTO l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nel testo vigente, che dispone:

VISTO l'art. 30, comma 2 sexies, D.Lgs. 165/2001 secondo cui *“le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”*.

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 22.1.2004 che prevede, al fine della realizzazione dei servizi istituzionali e del conseguimento di una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo previo assenso dell'Ente di appartenenza;

RICHIAMATA la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”* secondo la quale *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

ATTESO CHE secondo la deliberazione n. 23/2016 del Corte dei conti Sezione Autonomie il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

RICHIAMATA la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a Patto di stabilità quale è stato questo Comune: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);

PRESO ATTO che la spesa di personale 2008 risulta quantificata in € 102.685,00 e rappresenta la spesa potenziale massima per questo Comune derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto

PRESO ATTO che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2024–2026 l'Ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

Personale a tempo indeterminato (+)	€ 41.500,00
Personale comandato (+)	0,00
Personale a tempo determinato (+)	31.500,00
Segreteria Comunale in reggenza o convenzionata (+)	€ 28.000,00
<b>Spesa TOTALE (=)</b>	<b>€ 101.000,00</b>


RILEVATO CHE la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2024-2026 è inferiore alla spesa potenziale massima (limite 2008);

TANTO PREMESSO

Il sottoscritto dott. Edoardo Bestagno, Revisore dei Conti , esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Dotazione organica e Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025- Esame ed approvazione”.

26.01.2024

Il Revisore dei Conti  
( Dott. Edoardo Bestagno)

Handwritten signature of Edoardo Bestagno in black ink, written in a cursive style.